

NOTIZIE UTILI

Si chiede di sapere se ipotizzabile un'articolazione dell'orario settimanale su quattro sole giornate da 9 ore ciascuna.

Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro nella modalità ipotizzata (prolungamento giornaliero a nove ore, per quattro giorni settimanali), si rappresenta che l'art. 19 del CCNL Ministeri del 16.5.1995, al comma 3, nell'enumerare le possibili tipologie di orario si limita a prevedere un'articolazione settimanale su cinque o su sei giorni. Non appare, dunque, praticabile un modello orario che preveda lo svolgimento dell'orario pieno settimanale di 36 ore nell'arco di soli quattro giorni.

Tenuto conto delle esigenze organizzative che possono insorgere, appare comunque utile richiamare l'istituto dell'orario plurisettimanale, disciplinato dall'art. 2 del CCNL sulle "Tipologie degli orari di lavoro" del 12 gennaio 1996, che rappresenta una soluzione gestionale specificatamente preordinata a fronteggiare le particolari necessità organizzative e funzionali delle amministrazioni, soprattutto qualora queste siano connesse a prevedibili picchi di attività o ad esigenze stagionali.

Per maggiori delucidazioni sull'utilizzo di tale orario si rinvia agli orientamenti applicativi M33 e M34 pubblicati sul sito ARAN

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 26694 del 10/11/2107 Pubblico Impegno - danno da perdita di chance - risarcimento

Dicono gli Ermellini che: "a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito".

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 28891 del 1/12/2017 Pubblico Impegno - procedimento disciplinare - data prima acquisizione della notizia - 120 giorni come termine decadenziale

In relazione al procedimento disciplinare ed alla data della prima acquisizione della notizia dell'infrazione, la Corte ha stabilito i seguenti principi di diritto: "La sentenza Cass., n. 20733 del 2015 ha affermato che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari, o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La "ratio" della fissazione di un termine finale entro cui concludere il procedimento, risponde a molteplici esigenze: quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito, ma anche quella di consentire all'Amministrazione datrice di lavoro una reazione congrua ed esemplare, anche per gli altri lavoratori. Il che significa che le stesse esigenze di certezza che sono alla base della tutela del dipendente, vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche con riguardo alla posizione dell'Amministrazione. Ciò non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il "dies a quo" da cui far decorrere il termine in discorso".

Congedo per malattia: se le ore di visita sono inferiori a quelle della giornata lavorativa?

Pubblichiamo la risposta dell'Esperto, *Vincenzo Giannotti*, ad un quesito formulato da un nostro abbonato sulla possibilità di riconoscere un giorno di congedo per malattia, anche se gli orari attestati della visita o della prestazione abbiano durata inferiore alla giornata lavorativa.

Quesito

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-septies comma 5-ter del D.lgs. n.165/2001, in attesa che i nuovi CCNL regolamentino specificamente la tematica, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. al dipendente che ne presenta richiesta con apposita attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, può essere riconosciuto un giorno di congedo per malattia, anche se gli orari attestati della visita o della prestazione abbiano durata inferiore alla giornata lavorativa?
2. Il regime economico di tale assenza riguarda solamente il computo del periodo di comporto o anche la decurtazione del trattamento accessorio prevista per le assenze per malattia, inferiori a 10 giorni?

» Risposta

Dopo le sentenze del TAR n. 5711/2015 e n. 5714/2015 che hanno annullato la parte della circolare della Funzione Pubblica che imponeva ai dipendenti pubblici di avvalersi obbligatoriamente dei permessi per documentati motivi personali per giustificare l'assenza dovuta all'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, le stesse possono essere imputate ai dipendenti anche a malattia. Nel caso in cui le stesse siano imputate a malattia il dipendente avrà cura di giustificare la propria assenza presentando un certificato del proprio medico di base o dello specialista che attesti tale necessità e indichi quando e dove sarà effettuata la prestazione, trasmettendo copia del certificato per via telematica all'Inps. Il dipendente presenterà successivamente al datore di lavoro l'attestazione della struttura medica che ha erogato la prestazione. L'assenza per malattia, non essendo frazionabile, sarà presa per l'intera giornata con la relativa riduzione per il salario accessorio. Risulta evidente come in mancanza della procedura per malattia, al dipendente non resta che la soluzione di fruire del permesso breve, per motivi personali o fruendo della banca delle ore qualora attivata dall'ente.

Lavoro: Cassazione, la P.A. deve assumere chi ha superato il concorso

Per le Sezioni Unite, se la P.A. pubblica un bando di concorso è obbligata ad assumere chi lo ha superato

La P.A. che vuole coprire i posti vacanti tramite concorso pubblico, pubblicando il relativo bando, deve assumere chi lo ha superato entrando in graduatoria. La Cassazione ritiene infatti che la pubblicazione del bando equivale a una offerta al pubblico che vincola la P.A. datrice di lavoro pubblico, all'obbligo dell'assunzione secondo correttezza e buona fede.

Successioni: dal 1° gennaio solo online

Dal 2018 dichiarazioni di successione esclusivamente e obbligatoriamente online tramite il software dell'Agenzia delle Entrate. Ecco una guida pratica e il modello da usare

A partire dal 1° gennaio 2018, la dichiarazione di successione dovrà essere presentata esclusivamente e obbligatoriamente online, utilizzando il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Fisco: figli a carico fino a 4mila euro

Passa nella manovra di bilancio l'innalzamento della soglia di reddito per i familiari a carico per il 2018

Se è vero che, per le famiglie, da una parte si toglie con il [bonus bebè](#) rifinanziato solo per il 2018, dall'altra si aggiunge poiché sale a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori rimangono a carico dei genitori dal punto di vista fiscale.

Le novità sono stabilite in due emendamenti alla manovra riguardanti appunto il 'pacchetto famiglia', passati al vaglio della commissione Bilancio.

Figli a carico la soglia di reddito sale fino a 4mila euro

Tra gli ultimi emendamenti approvati al ddl bilancio, la novità più significativa è l'innalzamento della soglia di reddito per quanto riguarda i familiari a carico. Attualmente coniugi, genitori e figli possono essere considerati a carico dai contribuenti, ed ottenere le relative detrazioni fiscali, solo se hanno un reddito annuo lordo non superiore a 2.840 euro. Dal prossimo anno invece, grazie all'emendamento frutto delle sinergie nella maggioranza tra Pd e Ap, la soglia salirà fino a circa 4 mila euro lordi. L'aumento della soglia varrà per i ragazzi entro i 24 anni di età, per i più grandi resta valida l'attuale soglia.

POLIZZE ASSICURATIVE SULLE CALAMITÀ NATURALI

Introdotta una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Le



stesse polizze sono interamente esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Le due misure agevolative si applicano solo per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

COMPENSI DA ATTIVITÀ MUSICALI E ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Viene elevato da 7.500 a 10mila euro il limite dell'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

BONUS 80 EURO

Ampliata la platea dei beneficiari del bonus 80 euro attraverso l'aumento della soglia reddituale prevista per l'accesso all'agevolazione: si passa da 24mila a 24.600 euro; il bonus, poi, si annulla a fronte di un reddito complessivo almeno pari a 26.600 euro (in luogo dei previgenti 26.000 euro).

ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO

Torna, a regime, la detrazione Irpef del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Inoltre, viene stabilito che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e

dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE

Esteso al 2018 il contributo *una tantum* pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

BONUS VERDE

Per il 2018 viene introdotta una detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

CONCORSO NELLE DOGANE

Concorso pubblico per esami a complessivi 50 posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

[Copiare il link per informazione, bando e modulo](https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/concorso-pubblico-per-esami-a-50-posti-nel-profilo-professionale-di-ingegnere-terza-area-fascia-retributiva-f1-presso-l-agenzia-delle-dogane-e-dei-mon)

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/concorso-pubblico-per-esami-a-50-posti-nel-profilo-professionale-di-ingegnere-terza-area-fascia-retributiva-f1-presso-l-agenzia-delle-dogane-e-dei-mon>

Il Coordinatore
Michele GIULIANO

